



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del Registro
COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il **giorno ventinove del mese di Ottobre**, alle ore 18:15, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	P	A
5	PROFICO Mario	X	
3	SERGI Anna Rita	X	
4	ORLANDO Tiziana	X	
1	MELCARNE Gianfranco	X	
6	NUTRICATI Francesco		X
7	SERGI Federica	X	
2	VITALI Daniele	X	

N.	COGNOME E NOME	P	A
11	SERGI Giovanna	X	
10	ERCOLANI Antonio	X	
12	MONTEDURO Riccardo	X	
13	SERGI Vito Giuseppe	X	
8	SAVARELLI Annalisa	X	
9	BISANTI Antonio	X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Milena Maggio**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole Addi: 23/10/2020	Parere: Favorevole Addi: 23/10/2020
Il Responsabile di Posizione DR. DANIEL VITO CANNOLETTA	Il Responsabile di Ragioneria Dr. Daniel Vito CANNOLETTA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente il Sindaco/Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno illustrando il contenuto e le motivazioni.

Evidenzia che c'è stata una variazione sulle unità immobiliari destinate all'abitazione principale relativamente alle case di lusso quindi della categoria A1, A8, A9 e che l'aliquota IMU è stata portata al 10,60 assorbendo l'abolizione della TASI.

Rileva inoltre che è stata mantenuta l'agevolazione prevista già dall'anno scorso per gli edifici adibiti a B&B e a frantoi oleari considerato il problema della xylella.

Riccardo Monteduro (RM) Il consigliere interviene nella discussione affermando che in tema di novità e in tema di favore verso la cittadinanza sente doveroso fare un'osservazione.

Ritiene che considerato che nella proposta di delibera sono esattamente descritti quelli che sono i meccanismi e i range di facoltà del Comune partendo dalle aliquote base fino alla possibilità di aumentare fino ad un certo limite e di abbassare oltre la base, al comma 753 ivi considerato gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo stato ed i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono aumentarla fino all'1,6% o diminuirla fino allo 0,76%.

Afferma che rispetto alla categoria D si può dire di essere, al di là del problema della xylella, una categoria abbastanza delicata da questo punto di vista, considerando che della base dello 0,86% lo 0,76 deve andare allo Stato e considerando che il limite massimo imposto all'1,06% per tutta la categoria D l'imposta portata al massimo possibile, quindi all'1,06% alla categoria frantoi oleari, categoria D1 al 7.6 per mille, cioè esattamente e solo la quota statale, Rileva a riguardo che praticamente il Comune dai frantoi non prende neanche un centesimo simbolico ma solo quello dello Stato.

Ritiene però che il problema riguarda il 10,6 per mille alle altre categoria, cioè il massimo possibile.

Sindaco Il Sindaco replica al consigliere Monteduro affermando che sicuramente questo regolamento sarà oggetto di intervento nel 2021 e il consiglio può formalmente impegnarsi affinché si cominci a pensare a delle modifiche serie da apportare al Regolamento IMU del 2021.

Antonio Ercolani (AE) Il consigliere propone un emendamento.

Segretario comunale Il Segretario replicando al consigliere Ercolani afferma che il bilancio è stato elaborato sulla base di queste proiezioni quindi l'emendamento richiederebbe innanzitutto un nuovo parere del revisore e del Responsabile finanziario sul bilancio.

Ritiene che mancano i tempi tecnici per proporre l'emendamento vista la scadenza a breve prevista dalla legge dei termini per l'approvazione del bilancio.

Il Sindaco/Presidente dichiara chiusa la fase di discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti laTARI.

Visto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021

Con cui sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquotaordinaria 10,6 per mille;
- 2) aliquota0,4permilleperleabitazioniprincipalidilusso,dicuiallecategorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00;
- 3) aliquota dello 0,76% per frantoi oleari (opifici di categoria catastale D/1);

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla finoall'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla finoall'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla finoall'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla finoall'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla finoall'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi [deicommuni da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto di adottare le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 permille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 permille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) frantoi oleari (opifici di categoria catastale D/1), aliquota dello 7,60 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 permille;

- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 permille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile;

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) astenuti (Antonio Ercolani, Giovanna Sergi, Riccardo Monteduro, Vito Giuseppe Sergi) espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 permille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 permille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) frantoi oleari (opifici di categoria catastale D/1), aliquota dello 7,60 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 permille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 permille.

A) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

B) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 16 novembre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) astenuti (Antonio Ercolani, Giovanna Sergi, Riccardo

Monteduro, Vito Giuseppe Sergi) espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Sindaco/Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4-D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Generale
Dr.ssa Milena Maggio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 04/03/2021 _____ al _____ 19/03/2021 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 04/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Milena Maggio

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio